RELAZIONE DI PETIZIONI

MICHELINI G. B. Nella tornata di ieri, essendo io stato l'ultimo a parlare contro le conclusioni della Commissione, riguardo alla seconda parte della petizione di cui si tratta, desidero di sapere se la Commissione si abbia per persuasa, ovvero se persista nelle sue conclusioni; nel qual caso io domanderei di meglio sviluppare le addotte ragioni.

(*Gazz. P. e Conc.*)

IL PRESIDENTE. Ho l'onore di avvertire la Camera che ieri, per difetto di numero dei deputati, non si è votato sulle conclusioni del relatore delle petizioni.

La petizione ultima riferita si componeva di due parti: l'una concerneva la soppressione delle linee doganali e l'altra un aumento di dazio, relativamente all'importazione di granaglie. Le conclusioni della Commissione, per la prima parte, erano di passare all'ordine del giorno; riguardo alla seconda, che la petizione fosse trasmessa agli uffizi. Interrogo ora la Camera se vuole di nuovo sentire le conclusioni del relatore, oppure se vuol procedere immediatamente alla votazione su di esse. Io le proporrò partitamente.

PELLEGRINO *relatore*. Ho l'onore di dire che la Commissione, colla sua seconda parte di conclusioni, non intese per nulla di pregiudicare la questione se si abbia o no a togliere, a mutare, a riordinare il dazio per l'entrata dei cereali pei nostri Stati. Quindi non ha difficoltà a che sopra di essa si passi all'ordine del giorno (*Bene*).

IL PRESIDENTE mette ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono accettate).

PELLEGRINO *relatore*. Petizione N.° 70. Bruno Enrico, d'Alice, per procurare allo Stato un capitale sufficiente per le strade ferrate, propone che al giuoco del lotto venga sostituita una lotteria nazionale, il cui provento sia per metà devoluto all'erario e per l'altra ai vincitori, cui l'importo delle vincite sia pagato con azioni sulle strade ferrate.

La Commissione propone che si passi all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE mette ai voti le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate). (*Gazz. P.*)

DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI AL DECRETO 7 SETTEMBRE 1848 PORTANTE CREAZIONE DELLA RENDITA DI LIRE 2,500,000 E SULLE LEGGI DI FINANZE.

IL PRESIDENTE. Si apre la discussione sulla legge presentata dal signor ministro delle finanze (*V. Doc. pag.* 153 e 154).

Il deputato Montezemolo ha la facoltà di parlare.

MONTEZEMOLO. Signori, la Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge presentato dal ministro delle finanze, in modificazione della legge del 7 settembre, conchiudeva che l'attuale progetto del signor ministro delle finanze fosse rimandato negli uffizi unitamente a tutte le leggi finanziarie dello scorso settembre, con le quali essa si connette, acciocchè sia fatto apposito esame sì delle leggi promulgate che della nuova proposta, e sia per mezzo di una nuova Commissione fatto rapporto alla Camera intorno all'opportunità di rivedere quelle leggi, e di recar loro le modificazioni che potranno essere suggerite dall'equità, dalla giustizia e dall'utilità pubblica.

Signori, se io credessi che le conclusioni della Commissione tendessero ad invalidare o ad infirmare tutti gli effetti di quella legge, io solennemente dichiaro e protesto (qualunque sia l'opinione mia sul merito della legge) che le ricuserei.

In faccia agli urgenti bisogni del presente, in faccia alle probabili emergenze del futuro, io non so qual cittadino e qual italiano vorrebbe esporsi a troncar il corso all'unica sorgente d'onde scaturiscono quei sussidi indispensabili a difendere e far trionfare la causa nazionale. Ma ciò detto e ritenuto, rimane pur sempre che la legge possa e debba correggersi nelle sue parti viziose, e voglia essere emendata in tutto quanto essa presenta di più odioso o meno benefico.

E che questa legge voglia essere emendata, lo dice a ciascuno di noi e il sentimento della giustizia e quel senso pratico che si deve recare nell'esame delle disposizioni legislative. Parlando di peccati contro il sentimento della giustizia, io credo di aver indicato sufficientemente quel principio di progressività nelle quote imposte che la legge ha stabilito sui primi gradi della scala proporzionale delle sostanze, e che cessa colà appunto ove sarebbe stato opportuno di dargli più ampio sviluppo.

Dietro il disposto della legge, quel capitale che rappresenta solamente il mantenimento di una modesta famiglia, è gravato ugualmente che il capitale che non rappresenta che il superfluo, la raffinatezza, la magnificenza del ricco.

Il pane della famiglia situata nelle condizioni della mediocrità è gravato dall'onere istesso che pesa sull'avena dei corsieri e dei puledri dello straricco, se non che quando io dico che l'onere è eguale pel ricco e pel povero, io m'inganno.

Signori, l'onere non è eguale, il povero è molto più gravato che il ricco. La cosa può ridursi facilmente ad evidenza con un esempio in cifra. L'uomo che ha 2,000 fr. di rendita, il cui capitale perciò è di 40,000 fr., deve, a norma di legge, portare all'imprestito nazionale 800 fr., due quinti della sua entrata.

L'uomo che ha 200,000 fr. di rendita, a norma di legge ne porta 40,000, un quinto solo.

ALCUNI DEPUTATI osservano che nell'un caso e nell'altro la proporzione è d'un solo quinto.

MONTEZEMOLO. Ammetto l'errore di cifra nell'esempio proposto, ma rimane pur sempre che si ha ineguaglianza tra chi trovasi imposto sul necessario e quegli che è gravato alla stessa proporzione nel superfluo; ed il fatto per sè mi pare abbastanza eloquente per non richiedere maggiori commenti.

Io so tutte le obbiezioni che si possono opporre ad un sistema progressivo d'imposte, qualora questa proporzione sia aritmetica ed indefinita; i calcoli di Jollivet e di Courdemanche sono da tutti conosciuti. Ond'io non voglio nè anco avvalorarmi dell'autorità di Montesquieu, di Schmidt e di Gioanni Battista Say, che commendano tal sistema col proporre una progressione proporzionale circoscritta da un dato limite. Solamente farò osservare che qui non si tratta di un'imposta che tolga al cittadino una parte del suo capitale, ma si tratta d'impiegare in impiego fruttifero determinato quel capitale che egli ha. Ora, il capitale il di cui frutto serve al sostentamento d'una famiglia, è naturalmente più difficile a rendersi disponibile ed a cangiar d'impiego che quello che rappresenta il superfluo del suo proprietario.

Ho detto ancora che vi hanno anche cose che urtano il senso pratico relativamente all'esecuzione della legge: ne recherò un solo esempio e parlerò dei crediti ipotecari.

Il ministro delle finanze mi insegna che se noi volessimo avere il ruolo esatto dei titoli ipotecari, ci vorrebbe moltis-